

## CAPITOLO II IL MATRIMONIO

**SOMMARIO:** 1. Nozione. – 2. La promessa di matrimonio. – 3. Il matrimonio civile. – 4. Il matrimonio concordatario. – 5. Il matrimonio delle confessioni religiose diverse dalla cattolica. – 6. L'invalidità del matrimonio. – 7. Il matrimonio simulato. – 8. Gli effetti della sentenza che dichiara l'invalidità e matrimonio putativo. – 9. Le unioni civili: dalla legge 76/2016 al D.Lgs. 19 gennaio 2017, n. 5.

### 1. Nozione

La nozione di matrimonio sotto il profilo giuridico non è univoca: è necessario distinguere il matrimonio inteso quale **atto**, dal matrimonio inteso quale **rapporto giuridico**.

Quest'ultimo è l'insieme di diritti e doveri, personali e patrimoniali, che regolano la vita coniugale e perdurano fino all'eventuale scioglimento della stessa.

Il matrimonio quale atto, invece, si pone come **negozio solenne** mediante il quale un uomo e una donna assumono l'impegno di stabile convivenza e di reciproco aiuto come marito e moglie, fonte del vincolo coniugale e dell'attribuzione degli status giuridici ad esso collegati.

Il matrimonio rientra nella categoria dei **negozi giuridici bilaterali**, pur non essendo identificabile col contratto in ragione della mancanza del requisito della patrimonialità.

Non deve peraltro credersi che dal matrimonio quale atto non derivino diritti e obblighi di natura patrimoniale: un simile assunto è infatti smentito espressamente dall'**art. 143 c.c.** che grava reciprocamente i coniugi degli obblighi di assistenza materiale e di contribuzione ai bisogni della famiglia in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo.

Tali obblighi, peraltro, non assumono un rilievo centrale con riferimento alla funzione del negozio matrimoniale il quale deve, pertanto, considerarsi un **accordo giuridicamente rilevante** che rinviene la sua causa nella formazione del nucleo familiare e dal quale derivano una serie di diritti e obblighi di natura non solo patrimoniale, ma prevalentemente morale, dettagliatamente disciplinati dalla legge.

Sotto il **profilo strutturale** il matrimonio è un **atto solenne**, nel quale la forma riveste un'importanza particolare, nonché un **atto puro**. L'art. 108 c.c., difatti, vieta

la sottoposizione a termine o condizione della dichiarazione degli sposi di voler contrarre matrimonio. In caso contrario, l'ufficiale non potrà proseguire nella celebrazione. Se ciò nonostante il matrimonio venisse celebrato, termine e condizione si avranno per non apposti.

Ancora, **l'atto matrimoniale è un atto incoercibile**; nulli saranno, infatti, eventuali patti volti a determinare un obbligo a contrarre matrimonio.

## 2. La promessa di matrimonio

Principio fondamentale in materia matrimoniale è la **libertà** di contrarre matrimonio.

Pertanto la legge non riconosce l'impegnatività giuridica dei c.d. "sponsali", ossia della reciproca promessa di matrimonio (che originariamente suggeriva l'accordo tra le due famiglie sul futuro matrimonio e sulla sistemazione economica degli sposi); **essa, dunque, non obbliga coloro che l'hanno stipulata a contrarre matrimonio, né ad eseguire quanto eventualmente convenuto per il caso di inadempimento.**

La legge, però, ricollega taluni limitati effetti giuridici alla promessa che differiscono a seconda che si tratti di una promessa semplice, disciplinata dall'art. 80 c.c., o di una promessa solenne, disciplinata dall'art. 81 c.c.:

- a) in caso di *promessa semplice*, il promittente ha la facoltà di domandare la restituzione dei doni fatti a causa della promessa, purché la relativa domanda sia proposta entro un anno dal giorno in cui vi fu il rifiuto della celebrazione o entro un anno dalla morte di uno dei promittenti;
- b) in caso di promessa vicendevoles e per atto pubblico o scrittura privata (c.d. "*promessa solenne*"), effettuata da un maggiorenne o da un minore autorizzato a contrarre matrimonio, il promittente che rifiuti di eseguirla senza giusto motivo sarà obbligato – oltre alla restituzione dei doni – a risarcire il danno cagionato all'altra parte per le spese fatte e le obbligazioni contratte a causa della promessa, entro il limite in cui le spese e le obbligazioni corrispondono alla condizione delle parti.

## 3. Il matrimonio civile

Il Codice civile, agli artt. 84 ss., enuncia le **condizioni necessarie per poter contrarre matrimonio**. Esse sono:

- a) la *maggior età*, ovvero l'età di sedici anni nel caso in cui il tribunale, su istanza dell'interessato, e ove abbia accertato la maturità psico-fisica e la fondatezza delle ragioni addotte, emetta decreto autorizzativo, rilevati gravi motivi;
- b) la piena *sanità mentale*. Risulta preclusa la libertà di contrarre matrimonio all'interdetto per infermità di mente (art. 85 c.c.), mentre nulla si dice circa l'inabilitato. Lo stato d'infermità rileva anche nell'ipotesi in cui il giudizio d'interdizione sia stato solo promosso potendo, in questo caso, il pubblico ministero chiedere la sospensione della celebrazione del matrimonio sino a che la relativa sentenza non sia passata in giudicato;

- c) la *libertà di stato* (art. 86 c.c.). Non può sposarsi chi è vincolato da precedente matrimonio avente effetti civili o – **novità** introdotta dalla L. 76/2016 – da un'unione civile con persona dello stesso sesso; nessuna limitazione, dunque, opera in danno di chi è unito in matrimonio col solo rito religioso.

Accanto a tali requisiti, che investono i due sposi singolarmente considerati, la legge individua **situazioni di fatto** che costituiscono impedimento alla libertà matrimoniale, e che attengono in prevalenza alla relazione che intercorre tra i nubendi e all'idoneità dei medesimi a sposarsi tra loro. Questi **impedimenti**, a seconda delle conseguenze giuridiche che vi sono ricollegate, si distinguono in *dirimenti* (se determinano la nullità) ovvero *impedienti* (se da essi deriva esclusivamente l'obbligo di pagare una sanzione pecuniaria).

Il Codice civile, poi, agli artt. 106 ss., detta una disciplina dettagliata della celebrazione del matrimonio. In particolare, nel giorno indicato dalle parti, l'ufficiale di stato civile, alla presenza di due testimoni, dà lettura agli sposi degli artt. 143, 144 e 147 c.c. e riceve da ciascuna delle parti personalmente la dichiarazione che esse vogliono prendersi rispettivamente quali marito e moglie. Infine, le dichiara unite in matrimonio.

**L'atto di matrimonio**, immediatamente compilato dopo la celebrazione, **costituisce prova documentale dello stesso e non ammette equipollenti**, così come previsto dall'art. 130 c.c., a tenore del quale nessuno può reclamare il titolo di coniuge e gli effetti del matrimonio, se non presenta il relativo atto estratto dai registri dello stato civile.

#### 4. Il matrimonio concordatario

Con i Patti Lateranensi (1929) è stata reintrodotta, dopo la parentesi liberale, una **competenza ecclesiastica** nella materia matrimoniale, con la previsione del c.d. "*matrimonio concordatario*".

Tale forma di matrimonio ha la precipua funzione di evitare ai cattolici la necessità di celebrare due riti distinti, uno religioso e un altro avente rilevanza civile. Prima della riforma, infatti, coloro che avessero contratto esclusivamente matrimonio canonico sarebbero stati considerati alla stregua di conviventi *more uxorio* da parte dell'ordinamento statale.

Nel matrimonio concordatario il matrimonio:

- come *atto*, è regolato in tutti i suoi aspetti dal diritto canonico (cosicché le eventuali cause di invalidità saranno giudicate dal giudice ecclesiastico);
- come *rapporto* resta regolato dal diritto civile.

**Ai fini del riconoscimento di effetti civili nell'ambito dell'ordinamento statale, il matrimonio concordatario dovrà rispettare determinate formalità**, specificate dall'art. 8 dell'Accordo modificativo del Concordato, stipulato nel 1984 e ratificato con L. 121 del 1985, nonché all'art. 4 del Protocollo addizionale.

Queste consistono in:

- a) preventive pubblicazioni nella casa comunale, al fine di permettere l'operatività del regime delle opposizioni; come per il matrimonio civile, allo scadere del termine

previsto, ove non ostino cause impeditive alla celebrazione, l'ufficiale di stato civile rilascerà un certificato vincolante ai fini della successiva trascrizione;

- b) lettura da parte del ministro di culto degli articoli del codice civile relativi ai diritti e doveri dei coniugi;
- c) redazione in doppio originale, da parte del celebrante, dell'atto di matrimonio;
- d) richiesta scritta da parte del parroco per ottenere la trascrizione nei registri dello stato civile (tale richiesta andrà effettuata entro cinque giorni dalla celebrazione);
- e) trascrizione entro ventiquattro ore dal ricevimento della richiesta del parroco da parte dell'ufficiale di stato civile.

I requisiti per poter contrarre il matrimonio concordatario, date le differenze sussistenti tra ordinamento canonico e ordinamento civile, non sono coincidenti. La stessa questione si pone con riferimento agli impedimenti, dal momento che gli impedimenti al matrimonio previsti dal Codice civile non sempre coincidono con gli impedimenti previsti dal diritto canonico.

Proprio in ragione delle evidenziate differenze tra ordinamento canonico e civile, soprattutto per quanto concerne i requisiti prescritti ai fini della celebrazione del matrimonio, **il legislatore ha enucleato ipotesi ostative alla trascrizione del matrimonio canonico.**

## 5. Il matrimonio delle confessioni religiose diverse dalla cattolica

Accanto al matrimonio civile e a quello concordatario, l'ordinamento riconosce un'ulteriore forma matrimoniale che non si pone, però, quale *tertium genus*, bensì unicamente come variante al matrimonio civile nell'atto della celebrazione. Trattasi dei matrimoni celebrati dinanzi ad un ministro di culto acattolico ammesso nello Stato che, ai sensi dell'art. 83 c.c., sono regolati dalle medesime disposizioni previste per il matrimonio civile, salva l'applicazione della disciplina speciale eventualmente derivante dalle intese raggiunte tra lo Stato italiano e le rispettive religioni (art. 8, co. 3, Cost.).

Il matrimonio degli acattolici è in sostanza un matrimonio civile, salva la diversa forma della celebrazione.

Per essere valida, la celebrazione di un matrimonio acattolico deve avvenire dinanzi ad un ministro autorizzato dall'ufficiale di stato civile, avente la cittadinanza italiana, e la cui nomina deve essere stata approvata dal Ministro degli Interni.

## 6. L'invalidità del matrimonio

**L'invalidità del matrimonio costituisce la situazione patologica del matrimonio come atto che risulta viziato *ab origine*.**

Deve essere distinta dallo scioglimento che invece investe il rapporto matrimoniale: in caso di scioglimento, infatti, il matrimonio come atto è validamente posto in essere e produce i suoi effetti; successivamente però il rapporto tra i coniugi può essere inficiato da elementi di perturbamento tali da comportarne l'estinzione.

Ove l'ordinamento matrimoniale fosse fondato sul principio di indissolubilità l'unica strada per rimuovere il vincolo sarebbero le impugnazioni del matrimonio come atto, ossia proprio le cause di invalidità del matrimonio. A seguito dell'introduzione del **divorzio**, le azioni di **impugnazione matrimoniale** perdono gran parte della loro importanza, attribuendosi agli sposi una via più comoda e celere per far cessare gli effetti del matrimonio.

L'indissolubilità del matrimonio inteso quale sacramento permane, invece, nel diritto canonico che non ammette il divorzio e conosce tra le cause di invalidità del matrimonio atto solo la nullità che è sempre insanabile.

**Forme di invalidità del matrimonio sono tradizionalmente considerate l'inesistenza, la nullità e l'annullabilità, cui va aggiunta l'irregolarità.**

In particolare si rilevano ipotesi di **nullità** nei seguenti casi:

- a) matrimonio contratto in mancanza dello stato civile libero – o perché vincolato da precedente matrimonio o perché già unito civilmente con persona dello stesso sesso (**novità** introdotta dalla L. 76/2016) –, necessario ex art. 86 c.c. Ove sia proposta questione circa la nullità del primo matrimonio, questa andrà risolta in via preventiva (art. 124 c.c.);
- b) matrimonio contratto da soggetti legati fra loro da vincoli di parentela, affinità e adozione non dispensabili, ex art. 87, co. 1, c.c.;
- c) matrimonio contratto in violazione dell'impedimento derivante da omicidio tentato o consumato nei confronti del coniuge della persona che si intende sposare, di cui all'art. 88 c.c.;
- d) matrimonio contratto dal coniuge del presunto morto (artt. 65 e 68 c.c.), salvo che il presunto morto risulti essere comunque deceduto, pur se in data posteriore a quella del matrimonio (in tal caso è la legge a comminare espressamente quale sanzione la nullità);
- e) matrimonio contratto in assenza assoluta di volontà. In tale fattispecie rientrano le ipotesi di matrimonio celebrato dietro violenza fisica o altre ipotesi in cui si verifichi una totale assenza di volontà (e non semplicemente un suo vizio), come nel caso di matrimonio contratto *ioci causa* (in tal caso la legittimazione non potrà che spettare a qualunque interessato).

Viene ravvisata **annullabilità**, invece, nei seguenti casi:

- a) matrimonio contratto dal minore infrasedicenne o ultrasedicenne ma in assenza di autorizzazione del tribunale ex art. 84 c.c. La legittimazione spetta, in tal caso, ai coniugi, al pubblico ministero, e a ciascuno dei genitori, nonché al minore entro un anno dal raggiungimento della maggiore età.;
- b) matrimonio contratto dal coniuge dell'assente. Fino a che duri l'assenza, però, la relativa domanda non potrà essere promossa (art. 117, co. 3, c.c.);
- c) matrimonio contratto in presenza di vincoli di parentela, affinità e adozione dispensabili, purché non sia trascorso un anno dalla celebrazione (art. 117, co. 4, c.c.);
- d) matrimonio dell'interdetto, contratto in violazione dell'art. 85 c.c. Il potere di impugnazione spetta sia al tutore sia al pubblico ministero, nonché a chiunque vi abbia

un interesse legittimo qualora, al tempo del matrimonio, vi fosse già sentenza passata in giudicato, ovvero se l'interdizione sia stata pronunciata posteriormente ma l'infirmità esisteva già al tempo del matrimonio;

e) matrimonio contratto dall'incapace di intendere e volere.

Ancora, rientrano nell'ambito delle ipotesi di **annullabilità le invalidità derivanti da vizi del consenso**, per i quali la legge, ancora una volta, detta una disciplina autonoma e separata rispetto a quanto previsto in tema di contratti.

Sono **motivi di annullamento**:

a) *violenza morale*. Il matrimonio può essere impugnato da quello dei coniugi il cui consenso è stato estorto con violenza o coartato da timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne allo sposo (art. 122 c.c.);

b) *errore*. Il legislatore dà rilevanza a **due distinte ipotesi di errore**: l'errore sull'identità del coniuge e l'errore essenziale circa le qualità personali dello stesso.

In tutti questi casi l'azione di annullamento non potrà più essere proposta qualora vi sia stata **coabitazione per un anno**, una volta cessate la violenza o le cause che hanno determinato il timore ovvero sia stato scoperto l'errore (art. 122, ult. co., c.c.).

## 7. Il matrimonio simulato

Con la riforma del diritto di famiglia del 1975, il legislatore ha espressamente enucleato, quale **autonoma ipotesi di invalidità dell'atto matrimoniale, la simulazione**. Secondo l'art. 123 c.c., infatti, il matrimonio può essere impugnato da ciascuno dei coniugi quando gli sposi abbiano convenuto di non adempiere gli obblighi e di non esercitare i diritti da esso discendenti.

La simulazione dunque consiste in un accordo tra i coniugi diretto a celebrare solo apparentemente il matrimonio per perseguire finalità diverse e ulteriori rispetto a quelle derivanti dal matrimonio stesso (ad es., l'acquisto della cittadinanza, l'assegnazione di un alloggio, o benefici fiscali).

L'esercizio dell'azione di simulazione del matrimonio resta precluso decorso un anno dalla celebrazione del matrimonio, ovvero nel caso in cui i contraenti abbiano convissuto come coniugi successivamente alla celebrazione medesima (art. 123, co. 2, c.c.).

## 8. Gli effetti della sentenza che dichiara l'invalidità e matrimonio putativo

**La sentenza giudiziale di nullità o di annullamento del matrimonio ha efficacia retroattiva**, con la conseguenza che i coniugi acquistano lo stato libero con effetto *ex tunc*, cioè a far data dalla celebrazione del matrimonio.

Tuttavia, dal momento che il matrimonio è fatto costitutivo di una comunità familiare, **la legge prevede taluni temperamenti alla rigidità della regola della retroattività**.

In primo luogo, ai sensi dell'art. 128, co. 2, c.c., “*il matrimonio nullo ha gli effetti del matrimonio valido rispetto ai figli*”; nell'ipotesi di matrimonio contratto in malafede da entrambi i coniugi, tuttavia, qualora la nullità dipenda da incesto, i figli nati o concepiti durante il matrimonio non conservano lo *status* di figli, ma potranno essere riconosciuti, ai sensi del novellato art. 251 c.c., dai loro genitori (arg. ex art. 128, co. 4, c.c.).

Quanto ai *rapporti patrimoniali tra i coniugi*, la retroattività della sentenza di invalidità non incide sulle prestazioni di mantenimento spontaneamente eseguite dai coniugi in costanza di matrimonio, che sono da considerarsi **irripetibili** in quanto compiute in adempimento dei doveri nascenti dal rapporto di coniugio.

La sentenza di annullamento scioglie la comunione legale e fa cessare il fondo patrimoniale; rimangono peraltro fermi gli effetti già prodotti. Nell'ipotesi di matrimonio dichiarato nullo, invece, il regime di comunione e il fondo patrimoniale sono cancellati con effetto retroattivo: di tali regimi può, tuttavia avvalersi il coniuge in buona fede.

Un ulteriore temperamento alla regola della retroattività degli effetti delle sentenze di invalidità del matrimonio si riscontra nell'istituto del c.d. “*matrimonio putativo*” di cui all'art. 128 c.c.

## 9. Le unioni civili: dalla legge 76/2016 al D.Lgs. 19 gennaio 2017, n. 5

La L. 20 maggio 2016, n. 76 ha istituito l'**unione civile** tra persone dello stesso sesso, quale **specifica formazione sociale ai sensi degli artt. 2 e 3 della Costituzione**, consentendo, a due persone maggiorenni dello stesso sesso, di costituirla mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni.

L'ufficiale di stato civile provvede alla registrazione degli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso nell'archivio dello stato civile.

Il legislatore, in sostanziale linea con quanto già previsto per il tradizionale istituto del matrimonio, ha indicato, quali **cause impeditive** per la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso:

- a) la **sussistenza**, per una delle parti, **di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile** tra persone dello stesso sesso;
- b) l'**interdizione** di una delle parti per infermità di mente (se l'istanza d'interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda la costituzione dell'unione civile; in tal caso il procedimento non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunciato sull'istanza non sia passata in giudicato);
- c) la **sussistenza tra le parti dei rapporti** di parentela, affinità e adozione; non possono altresì contrarre unione civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la zia e la nipote; si applicano le disposizioni di cui all'art. 87 c.c.;
- d) la **condanna definitiva** di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l'altra parte; se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero sentenza di condanna di primo o secondo grado ovvero una misura cautelare la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è sospesa sino a quando non è pronunciata sentenza di proscioglimento.

La sussistenza di una delle illustrate cause impeditive **comporta la nullità** dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. All'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano gli artt. 65 e 68 c.c., nonché le disposizioni di cui agli artt. 119, 120, 123, 125, 126, 127, 128, 129 e 129-*bis* c.c.. L'unione civile costituita in violazione di una delle cause impeditive, ovvero in violazione dell'art. 68 c.c., può essere impugnata da ciascuna delle parti dell'unione civile, dagli ascendenti prossimi, dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano per impugnarla un interesse legittimo e attuale. L'unione civile costituita da una parte durante l'assenza dell'altra non può essere impugnata finché dura l'assenza.

L'unione civile può essere impugnata dalla parte il cui **consenso è stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità** determinato da cause esterne alla parte stessa. Può essere altresì impugnata dalla parte il cui consenso è stato dato per effetto di **errore sull'identità della persona o di errore essenziale su qualità personali dell'altra parte**.

L'azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno dopo che è cessata la violenza o le cause che hanno determinato il timore ovvero sia stato scoperto l'errore. L'errore sulle qualità personali è essenziale qualora, tenute presenti le condizioni dell'altra parte, si accerti che la stessa non avrebbe prestato il suo consenso se le avesse esattamente conosciute e purché l'errore riguardi: a) l'esistenza di una malattia fisica o psichica, tale da impedire lo svolgimento della vita comune; b) le circostanze di cui all'artt. 122, co. 3, nn. 2), 3) e 4) c.c.

La parte può in qualunque tempo impugnare il matrimonio o l'unione civile dell'altra parte. Se si oppone la nullità della prima unione civile, tale questione deve essere preventivamente giudicata.

L'unione civile tra persone dello stesso sesso è **certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione**, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e alla residenza dei testimoni.

Mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile le parti possono stabilire di assumere, per la durata dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, un **cognome** comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale di stato civile.

Con la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso le parti **acquiscono gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri**; dall'unione civile deriva **l'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione**. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a **contribuire ai bisogni comuni**.

Le parti concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato.

Il **regime patrimoniale** dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, è costituito dalla **comunione dei beni**. In materia di forma, modifica, simulazione e capacità per la stipula delle convenzioni patrimoniali si applicano gli artt. 162, 163, 164 e 166 c.c.. Le parti non possono derogare



né ai diritti né ai doveri previsti dalla legge per effetto dell'unione civile. Si applicano le disposizioni di cui alle sezioni II, III, IV, V e VI del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile.

Quando la condotta della parte dell'unione civile è causa di **grave pregiudizio** all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altra parte, il giudice, su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all'art. 342-ter c.c. (ordini di protezione).

Nella **scelta dell'amministratore di sostegno** il giudice tutelare preferisce, ove possibile, la parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. L'interdizione o l'inabilitazione possono essere promosse anche dalla parte dell'unione civile, la quale può presentare istanza di revoca quando ne cessa la causa.

La violenza è causa di annullamento del contratto anche quando il male minacciato riguarda la persona o i beni dell'altra parte dell'unione civile costituita dal contraente o da un discendente o ascendente di lui.

In caso di morte del prestatore di lavoro, le indennità indicate dagli artt. 2118 e 2120 c.c. devono corrispondersi anche alla parte dell'unione civile. La prescrizione rimane sospesa tra le parti dell'unione civile. All'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni di cui al titolo XIII del libro primo del codice civile, nonché gli artt. 116, co. 1, 146, 2647, 2653, co. 1, n. 4), e 2659 c.c..

Con una previsione di chiusura, il legislatore ha previsto che, **al solo fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso**, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, **si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso**. Quest'ultima disposizione non si applica alle norme del codice civile non richiamate espressamente nella legge di riforma, nonché alle disposizioni di cui alla L. 184/1983, restando fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti.

Alle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni previste dal capo III (*indegnità*) e dal capo X (*legittimari*) del titolo I (*disposizioni generali sulle successioni*), dal titolo II (*successioni legittime*) e dal capo II (*collazione*) e dal capo V-bis (*patto di famiglia*) del titolo IV (*divisione*) del libro secondo del codice civile (*successioni*).

**Casi di scioglimento** sono, innanzitutto, la morte o la dichiarazione di morte presunta di una delle parti dell'unione civile; l'unione civile si scioglie altresì nei casi previsti dall'art. 3, n. 1) e n. 2), lett. a), c), d) ed e), della L. 898/1970. L'unione civile si scioglie, inoltre, quando le parti hanno manifestato anche disgiuntamente la volontà di scioglimento dinanzi all'ufficiale dello stato civile. In tale caso la domanda di scioglimento dell'unione civile è proposta decorsi tre mesi dalla data della manifestazione di volontà di scioglimento dell'unione. Si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 4, 5, co. 1, e dal co. 5 al co. 11, 8, 9, 9-bis, 10, 12-bis, 12-ter, 12-quater, 12-quinquies e 12-sexies della L. 898/1970, nonché le disposizioni di cui al Titolo II del libro quarto del codice di procedura civile e agli artt. 6 e 12, D.L. 132/2014, conv., con mod., dalla L. 162/2014.

La **sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso** determina lo scioglimento dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. Alla rettificazione anagrafica di sesso, ove i coniugi abbiano manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili, consegue l'automatica instaurazione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.

Il **D.Lgs. 19 gennaio 2017, n. 5**, in attuazione della legge delega **20 maggio 2016, n. 76**, ha operato l'adeguamento delle disposizioni dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonché modificazioni ed integrazioni normative per la regolamentazione delle unioni civili, apportando numerose modifiche al d.P.R. 396/2000, al r.d.1238/1939 e al d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223.